

A tutti i Presidenti dei
Collegi provinciali dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
LORO SEDI
E p.c. Ai Consiglieri CdA
Ai Consiglieri Cig
Ai Sindaci

Roma, 16 giugno 2014

Oggetto: Consulenza tecnica d'ufficio - obbligo di iscrizione all'EPPI

Al fine di fornire una risposta esaustiva ai quesiti pervenuti da molti di voi sull'obbligo di iscrizione all'EPPI per i liberi professionisti che svolgono l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio del giudice o consulente Tecnico di parte, è opportuno delineare il quadro di riferimento.

Come sapete, il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza.

Il consulente tecnico di parte è un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore.

In entrambi i casi ci troviamo di fronte allo svolgimento di un'attività libero professionale.

Come prescritto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 103/1996 e richiamato dall'art. 1 del regolamento EPPI, le condizioni inderogabili in presenza delle quali un soggetto professionista iscritto all'Albo professionale è obbligato all'iscrizione e contribuzione verso l'Ente di previdenza di categoria sono due: essere iscritto all'Albo professionale (prima condizione), esercitare l'attività libero professionale (seconda condizione).

Se il ruolo di consulente tecnico è attribuito ad un perito industriale iscritto all'Albo si avverano entrambe le condizioni e conseguentemente il perito industriale, anche se presta la consulenza tecnica occasionalmente, sarà tenuto all'iscrizione e contribuzione all'EPPI.



In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione del 10/5/04 n. 68, individuando i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'art. 53 comma 1 del TUIR, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Un breve cenno merita, infine, il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 103/1996 secondo cui è del tutto indifferente, ai fini della maturazione dell'obbligo di iscrizione all'Ente di previdenza di categoria del professionista, la circostanza che quest'ultimo sia già titolare di altra copertura previdenziale presso un diverso istituto previdenziale in ragione della differente attività contestualmente espletata dal soggetto.

Restando a completa disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento, con l'occasione ti porgo cordiali saluti.

Il Presidente

Florio Bendinelli